Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 28 gennaio 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 novembre 1946, n. 591.

Abrogazione dell'art. 1 della legge 14 giugno 1940, n. 1025, concernente i requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare della guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 14 giugno 1940, n. 1025;
Visto l'art. 4 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' abrogato l'art. 1 della legge 14 giugno 1940, numero 1025.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 55. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 ottobre 1946, n. 592.

Norme integrative del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, concernente la revoca alle concessioni speciali di tariffa per il trasporto di merci sulle ferrovie dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097;
Riconosciuta l'opportunità di impartire le norme integrative di cui al primo alinea dell'art. 17 del predetto decreto-legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Ai trasporti di merci sulle ferrovie dello Stato, eseguiti sotto il regime delle speciali concessioni e convenzioni che, in forza del disposto dell'art. 16, secondo alinea, del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, furono revocate e risolute di pieno diritto col 31 dicembre 1935, compete il trattamento tariffario dalle dette concessioni e convenzioni stabilito, indipendentemente dal tonnellaggio fino a tale data raggiunto.

Nei casi però in cui siano previsti diversi trattamenti di favore con agevolazioni progressive in relazione all'aumentare dei tonnellaggi trasportati, il disposto del precedente alinea è da riferire soltanto al trattamento connesso col tonnellaggio più basso. Gli altri trovano applicazione solo quando, avuto riguardo al periodo in cui le singole concessioni e convenzioni sono rimaste effettivamente in vigore, in confronto con la durata ad esse originariamente assegnata, sia stato proporzionalmente raggiunto il tonnellaggio cui ciascun trattamento risulti subordinato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — FERRARI

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 50. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° novembre 1946.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del regio naviglio;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Bilancella da pesca con motore ausiliario « Emanuele D. », di stazza lorda tonn. 12,68, iscritta al n. 1133 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 8 del 24 luglio 1943;

Motopeschereccio « Renzo », di stazza lorda tonnellate 6,76, iscritto al n. 559 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 luglio 1946;

Motopeschereccio « Pietro Grande », di stazza lorda tonn. 20,66, iscritto al n. 29 delle matricole del Compartimento marittimo di Brindisi: dalle ore 16 del 19 ottobre 1944;

Motoveliero « Carmelina » di stazza lorda tonnellate 35,73, iscritto nelle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 8 del 28 giugno 1946

Piropeschereccio « Luigi Rizzo », di stazza lorda tonn. 382,06, iscritto al n. 24 delle matricole del Compartimento marittimo di Messina: dalle ore 8 del 22 luglio 1943;

Motopeschereccio « Sempre Giovanni Padre », di stazza lorda tonn. 13,92, iscritto al n. 1123 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 8 del 24 luglio 1943;

Motopeschereccio « Piero », di stazza lorda tonnellate 27,16, iscritto al n. 2361 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 12 del 30 luglio 1946;

Motopeschereccio « S. Francesco di Paola », di stazza lorda tonn. 24,77, iscritto al n. 610 delle matricole del Compartimento marittimo di Trapani: dalle ore zero del 31 gennaio 1946.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1947
Registro Marina militare n. 1, foglio n. 113.

(354)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta convogli, del motoveliero « Gentile ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Il motoveliero « Gentile », di stazza lorda tonn. 31,68, iscritto al n. 161 delle matricole del Compartimento marittimo di Trieste, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta convogli, dalle ore 10 del 25 maggio 1943.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1947
Registro Marina militare n. 1, foglio n. 132

(352)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai disoccupati della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria della provincia di Alessandria, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali, anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale:

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio, a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1946
Registro Lavoro e previdenza sociale n. 3, foglio n. 158

(406)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai disoccupati della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria della provincia di Rovigo, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali, anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.O.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio, a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1946
Registro Lavoro e previdenza sociale n. 3, foglio n. 159

(407)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1947.

Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Pisa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento d'attuazione approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visti gli articoli 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132, e 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1343;

Visto l'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 147;

Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Pisa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia, per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e dal Prefetto di Pisa, per quanto concerne la nomina dei sanitari generici e dei sanitari abilitati alla cura della tubercolosi e dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati;

Decreta:

La Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Pisa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1) *Presidenza*:
Naldini dott. Fernando, presidente effettivo;
Guerrieri dott. Mario, presidente supplente.

2) *Sanitari abilitati all'assistenza domiciliare della tubercolosi*:
prof. Luschi Silvio, membro effettivo;
dott. Franceschi Egisto, membro effettivo;
dott. Luciani Angiolo, membro supplente;
prof. Chiti Guglielmo, membro supplente.

3) *Sanitari generici*:
dott. Gigli Giovanni, membro effettivo;
dott. Iacopini Gualberto, membro effettivo;
dott. Paparelli Alberto, membro supplente;
dott. Simonelli Ugo, membro supplente.

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriale*:
dott. Sergio Macciò, membro effettivo;
dott. Vittorio Favilli, membro supplente.

5) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*:
avv. Manetti Cesare, membro effettivo;
dott. Papasogli Pizzotti Eugenio, membro supplente.

6) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:
avv. Bonavia Giuseppe, membro effettivo;
dott. Bulleri Renato, membro supplente.

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:
Marrocco Arturo, membro effettivo;
Ghelardi Bruno, membro supplente.

Roma, addì 4 gennaio 1947

Il Ministro: D'ARAGONA

(326)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1947.

Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento d'attuazione approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visti gli articoli 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132, e 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1343;

Visto l'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 147;

Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia, per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e dal Prefetto di Ferrara, per quanto concerne la nomina dei sanitari generici e dei sanitari abilitati alla cura della tubercolosi, e dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati;

Decreta:

La Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1) *Presidenza*:
Vaselli dott. Giacinto, presidente effettivo;
Begnudelli dott. Giuseppe, presidente supplente.

2) *Sanitari abilitati all'assistenza domiciliare della tubercolosi*:
dott. Gino Villanova, membro effettivo;
dott. Raoul Testa, membro effettivo;
dott. Felice Stella, membro supplente;
dott. Ilario Rognato, membro supplente.

3) *Sanitari generici*:
dott. Raoul Specie, membro effettivo;
dott. Ettore Piccoli, membro effettivo;
dott. Arturo Buzzoni, membro supplente;
dott. Sandro Sandri, membro supplente.

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriale*:
rag. Covi Giuseppe, membro effettivo;
Bucci Edmondo, membro supplente.

5) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*:
Alvisi Giovanni, membro effettivo;
ing. Rio Alessandro, membro supplente.

6) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:
Gherardi Giovanni, membro effettivo;
Cavallari Mario, membro supplente.

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:
Gherardi Giovanni, membro effettivo;
Bisi Carlo, membro supplente.

Roma, addì 4 gennaio 1947

(328) *Il Ministro*: D'ARAGONA

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla ditta Società Elah, con sede in Genova Pegli, di attivare un impianto industriale in Genova Pegli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia con la quale la Società Elah, con sede in Genova Pegli, ha reso noto che intende attivare, in Genova Pegli, un impianto per la fabbricazione di marmellate;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Società Elah, con sede in Genova Pegli, è vietato attivare, in Genova Pegli, un impianto per la fabbricazione di marmellate.

Roma, addì 22 gennaio 1947

(453) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Revoca del divieto fatto alla ditta « S.I.P. » di trasferire un impianto industriale da Sessa Aurunca (Napoli) a Civita Castellana (Viterbo).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1946, con il quale alla ditta « S.I.P. » Società Italiana Potassa, con sede in Roma, è stato vietato trasferire, dallo stabilimento di Sessa Aurunca (Napoli) a quello di Civita Castellana (Viterbo), un impianto per la macinazione e l'arricchimento della leucite;

Vista l'istanza della ditta, in data 30 dicembre 1946, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 6 dicembre 1946, che vieta alla ditta « S.I.P. » di trasferire, dallo stabilimento di Sessa Aurunca (Napoli) a quello di Civita Castellana (Viterbo), un impianto per la macinazione e l'arricchimento della leucite.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(447)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Revoca del divieto fatto alla ditta Cooperativa agricoltori riuniti, di attivare in San Donà di Piave, un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1946, con il quale alla ditta Cooperativa agricoltori riuniti, con sede in Venezia, è stato vietato attivare in San Donà di Piave, un impianto per la lavorazione delle bietole fino al 30 giugno 1947;

Vista l'istanza della ditta, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 12 agosto 1946, che vieta alla ditta Cooperativa agricoltori riuniti di attivare, in San Donà di Piave, un impianto per la lavorazione delle bietole.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(449)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla ditta dott. Ferruzzi Serafino & C., con sede in Ravenna, di allestire un impianto industriale in Ravenna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO.

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia con la quale la ditta dott. Ferruzzi Serafino & C., con sede in Ravenna, rende noto che intende allestire, in Ravenna, un impianto per l'estrazione di sciroppi e zuccheri dalle barbabietole e per la successiva lavorazione dei prodotti stessi;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta dott. Ferruzzi Serafino & C., con sede in Ravenna, è vietato allestire in Ravenna, un impianto per l'estrazione di sciroppi e zuccheri dalle barbabietole e per la successiva lavorazione dei prodotti stessi.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(452)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Revoca del divieto fatto alla Società italiana per l'industria dell'alcole, con sede in Genova, di trasformare un suo impianto industriale sito in Mirandola (Modena).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1946, con il quale alla « Società italiana per l'industria dell'alcole », con sede in Genova, è stato vietato di trasformare la propria distilleria di alcole di 1ª categoria di Mirandola (Modena) in zuccherificio;

Vista l'istanza della Società, in data 15 novembre 1946, intesa ad ottenere un riesame della propria denuncia;

Considerato che con lettera in data 24 dicembre 1946, la stessa si è impegnata a non ricostruire il proprio zuccherificio di Bazzano;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 28 ottobre 1946 che vieta alla Società italiana per l'industria dell'alcole, con sede in Genova, di trasformare la propria distilleria di alcoole di 1ª categoria di Mirandola (Modena) in zuccherificio, è revocato.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(448)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla S. A. Laminatoio nazionale, con sede in Milano, di allestire un impianto industriale in Sesto San Giovanni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia con la quale la S. A. Laminatoio nazionale, con sede in Milano, ha reso noto che intende allestire, presso il proprio stabilimento di Sesto San Giovanni, un forno elettrico per produzione di acciaio per vergella della capacità di tonn. 15;

Considerata l'attuale situazione della disponibilità di energia elettrica in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla S. A. Laminatoio nazionale, con sede in Milano, è vietato allestire presso il proprio stabilimento di Sesto San Giovanni, un forno elettrico per produzione di acciaio per vergella della capacità di tonn. 15.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(450)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla Società Chimica Agricola Italiana (S.C.A.I.), con sede in Milano, di attivare un impianto industriale in Robbio Lomellina (Pavia).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie con le quali la Società chimica agricola italiana (S.A.C.I.), con sede in Milano, ha reso noto di avere allestito in Robbio Lomellina (Pavia), uno stabilimento per la produzione di amidi alimentari, di glucosio farmaceutico, alimentare e industriale, di glutine e di derivati, servendosi dei cereali e delle leguminose in genere;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla Società Chimica Agricola Italiana (S.C.A.I.), con sede in Milano, è vietato attivare in Robbio Lomellina (Pavia), uno stabilimento per la produzione di amidi alimentari, di glucosio farmaceutico, alimentare e industriale, di glutine e di derivati, servendosi dei cereali e delle leguminose in genere.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(451)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla ditta « C.R.E.T.A.C. » Cooperativa Raccolta Esportazioni Trasformazioni Agricole Crevalcore, con sede in Crevalcore, di allestire un impianto industriale in Crevalcore (Bologna).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia con la quale la ditta « C.R.E.T.A.C. » - Cooperativa Raccolta Esportazioni Trasformazioni Agricole Crevalcore, con sede in Crevalcore (Bologna), ha reso noto di avere in corso di allestimento, in Crevalcore (Bologna), un impianto per la fabbricazione di concentrato di pomodoro;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « C.R.E.T.A.C. » - Cooperativa Raccolta Esportazioni Trasformazioni Agricole Crevalcore, con sede in Crevalcore (Bologna), è vietato allestire, in Crevalcore (Bologna), un impianto per la fabbricazione di concentrato di pomodoro.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(460)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla Società a responsabilità limitata Ranzini Attilio e figli, di attivare un impianto industriale in Verona, stradone Santa Lucia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia con la quale la Società a responsabilità limitata Ranzini Attilio & figli, con sede provvisoria in Verona, ha reso noto che intende attivare in Verona, stradone Santa Lucia, un impianto per la lavorazione del risone e sottoprodotti;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità di materia prima;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla Società a responsabilità limitata Ranzini Attilio & figli, è vietato attivare in Verona, stradone Santa Lucia, un impianto per la lavorazione del risone e sottoprodotti.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(454)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946.

Istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vedute le leggi 7 gennaio 1929, n. 8 e 22 aprile 1932, n. 490, sull'ordinamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale;

Veduti i Regi decreti legge 22 dicembre 1932, n. 1964 e 29 giugno 1933, n. 101, riguardanti il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai Comuni autonomi;

Veduta la legge 25 giugno 1940, n. 895, riguardante l'ammissione nei ruoli statali del personale delle scuole d'istruzione media tecnica ai cui studi sia stato riconosciuto effetto legale;

Veduto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni, che approva i ruoli del personale delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 2 luglio 1932 e successive modificazioni, che approva i ruoli degli insegnanti dei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 20 febbraio 1936, concernente la soppressione ed istituzione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 8 luglio 1938, concernente l'istituzione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1937-38;

Veduto il R. decreto 21 settembre 1938, concernente l'istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1938-39;

Veduto il R. decreto 16 ottobre 1940, concernente l'istituzione, regificazione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1939-40;

Veduto il R. decreto 21 giugno 1941, concernente l'istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1940-41;

Veduto il R. decreto 21 giugno 1942, concernente l'istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1941-42;

Veduto il R. decreto 14 settembre 1941, n. 1059, col quale si modificano i termini in relazione alla data d'inizio dell'anno scolastico;

Veduto il decreto Ministeriale 9 giugno 1928, riguardante il pareggiamento della scuola professionale di Cividale del Friuli-Rubignacco;

Veduto il decreto interministeriale 10 settembre 1941, col quale viene modificato il numero dei corsi completi delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale, a decorrere dal 16 ottobre 1940;

Veduto il decreto Ministeriale 20 settembre 1941, concernente la ripartizione dei posti di organico presso le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale, a decorrere dal 16 ottobre 1940;

Considerata la necessità di provvedere, in rapporto alle esigenze locali, per l'anno scolastico 1942-43, alla istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1942, sono istituite le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, ed è regificata la scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale di Cividale del Friuli-Rubignacco, i cui posti di organico sono anche indicati nella predetta tabella *A*.

Art. 2.

Per la sistemazione giuridica ed economica del personale della scuola regificata di cui all'articolo precedente, saranno applicate le norme contenute nella legge 25 giugno 1940, n. 895.

Art. 3.

Gli oneri relativi alla somministrazione, manutenzione ed arredamento dei locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie di ufficio, per le istituzioni di cui al precedente art. 1, nonchè gli stipendi al personale amministrativo e di servizio, faranno carico ai rispettivi Comuni, a norma dell'art. 91, lett. *F*, del R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 4.

A decorrere dal 1° ottobre 1942, sono soppresse le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle *C* e *D* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 5.

A decorrere dal 1° ottobre 1943 sono soppressi i Regi corsi secondari di avviamento professionale, nonchè i relativi posti di organico indicati nella tabella *E*, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 6.

Con decreto dei Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro, verranno apportate agli organici complessivi delle Regie scuole e dei regi corsi secondari di avviamento professionale, le modificazioni derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

MOLÈ — ROMITA — CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1946
Registro n. 30, foglio n. 111.

TABELLA *A*.

Istituzione di regie scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1942

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIA	TIPO	Numero dei corsi completi	Organico del personale											
								Materie tecniche					Istruttori pratici			
					Direttori	Italiano	Matematica	Commerciali	Industriali	Agrarie	Industriali femminili	Marinare	Industriali	Agrari	Industriali femminili	Marinari
1	Abano Terme	Padova	Commerciale alberghiero (aggr.).	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Abbazia	Fiume	Commerciale alberghiero (aggr.).	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Alessandria	—	Commerciale (aggr.)	5	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Alessandria	—	Industriale (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
5	Asti	—	Commerciale (aggr.)	6	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Asti	—	Industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
7	Badia Polesine	Rovigo	Industriale (aggr.)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Bergamo « F. Corridoni »	—	Industriale maschile e femminile (aggr.)	4	—	3	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—
9	Bologna « Manfredi »	—	Commerciale (aggr.)	5	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Brescia « Mompiani » . .	—	Commerciale (aggr.)	4	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Busto Arsizio	Varese	Commerciale	3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Busto Arsizio	Varese	Industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
13	Chiavenna	Sondrio	Industriale (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
14	Cividale del Friuli-Rubignacco	Udine	Agrario (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
15	Cividale del Friuli-Rubignacco	Udine	Industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
16	Cortina d'Ampezzo . .	Belluno	Comm. albergh. (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Gallarate	Varese	Commerciale	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Gallarate	Varese	Industriale (aggr.)	6	—	2	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
19	Genova « M. Boccanegra »	—	Comm. albergh. di bordo (aggr.)	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Genova «Regina Elena»	—	Commerciale (aggr.)	5	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Genova Bolzaneto « P. Gaslini »	—	Industriale (aggr.)	3	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
22	Legnano	Milano	Commerciale	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Legnano	Milano	Industriale maschile e femminile (aggr.)	5	—	2	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—
24	Lodi	Milano	Commerciale	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Lodi	Milano	Industriale	2	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
26	Milano « R. Frisi » . .	—	Commerciale (aggr.	5	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Milano «E. Lombardini»	—	Commerciale (aggr.)	8	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Milano «Regina Elena»	—	Commerciale (aggr.)	9	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Milano « Bertarelli » .	—	Commerciale alberghiero (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Milano « G. Ferraris »	—	Industriale (aggr.)	3	—	2	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—
31	Milano « E. Marelli »	—	Industriale (aggr.)	2	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
32	Milano « Pacinotti ». .	—	Industriale (aggr.)	2	—	2	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—
33	Monza . . .	Milano	Commerciale (aggr.)	4	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Novara « Bellini » . .	—	Industriale (aggr.)	4	—	2	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—
35	Novara.	—	Industriale femminile	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—
36	Piacenza	—	Commerciale (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Portogruaro	Venezia	Commerciale (aggr.)	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Reggio Emilia . . .	—	Industriale (aggr.)	4	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—
39	Reggio Emilia . . .	—	Ind. femminile (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—
40	Rho « F. Bonecchi » .	Milano	Commerciale e industr. femminile (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Rho	Milano	Industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
42	Rovigo.	—	Commerciale	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Rovigo.	—	Industriale (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
44	Salsomaggiore	Parma	Comm. albergh. (aggr.)	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Segue: TABELLA *A.*

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIA	TIPO	Numero dei corsi completi	Organico del personale											
					Direttori	Italiano	Matematica	Materie tecniche: Commerciali	Industriali	Agrarie	Industriali femminili	Marinare	Istruttori pratici: Industriali	Agrari	Industriali femminili	Marinari
45	Saluzzo	Cuneo	Commerciale (aggr.)	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Sanremo	Imperia	Commerciale (aggr.)	3	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Santa Margherita Ligure	Genova	Industr. femm. (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
48	Sesto S. Giovanni	Milano	Commerciale (aggr.)	5	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Soresina	Cremona	Industriale (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
50	Stresa Borromeo	Novara	Comm. albergh. (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Torino « C. Julio »	—	Commerciale (aggr.)	3	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Torino « Valperga di Caluso »	—	Commerciale (aggr.)	4	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Torino « S. Santarosa »	—	Industr. femm. (aggr.)	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
54	Torino « Birago »	—	Industriale (aggr.)	3	—	3	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
55	Torino « Regina Elena »	—	Industriale (aggr.)	3	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
56	Torino « G. Plana »	—	Industriale (aggr.)	3	—	7	5	—	1	—	—	—	2	—	—	—
57	Trecenta	Rovigo	Agrario (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
58	Treviglio « T. Grossi »	Bergamo	Commerciale (aggr.)	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Varese	—	Commerciale (aggr.)	6	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Varese	—	Industriale (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
61	Venezia « Sanudo »	—	Industriale (aggr.)	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Venezia Mestre	—	Ind. con diff. ind. femminile (aggr.)	2	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
63	Vigevano	Pavia	Commerciale (aggr.)	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro: CORBINO

Il Ministro per la pubblica istruzione: MOLÈ

TABELLA *B.*

Istituzione di regi corsi secondari di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1942

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIA	TIPO	Posti di organico
	A) – *Corso annuale*			
1	Castiglione dei Pepoli	Bologna	Agrario	1
	B) – *Corsi biennali*			
1	Arco	Trento	Industriale	1
2	Milano-Via Ansperto	—	Industriale	1

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MOLÈ

TABELLA C.

Soppressione di regie scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1942

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIA	TIPO	Decreto costitutivo	Numero dei corsi completi	Organico del personale: Direttore	Italiano	Matematica	Materie tecniche: Commerciali	Industriali	Agrarie	Industriali femminili	Marinare	Istruttori pratici: Industriali	Agrari	Industriali femminili	Marinari
	Abano Terme	Padova	Commerciale alberghiero	R. D. 21-6-1942	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Abbazia	Fiume	Commerciale alberghiero	R. D. 8-7-1938	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Alessandria	—	Commerc. e industr. (aggr.)	R. D. 21-6-1942	6	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Asti	—	Commerc. e industr. (aggr.)	R. D. 21-6-1942	7	—	3	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	Bergamo	—	Industriale masch. e femm.	R. D. 16-10-1940	4	1	3	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—
	Bologna « Manfredi »	—	Commerciale	R. D. 25-6-1931	5	1	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Brescia « G. Mompiani »	—	Commerciale	R. D. 21-6-1941	4	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Busto Arsizio	Varese	Commerciale e industriale	R. D. 8-10-1936	4	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Chiavenna	Sondrio	Industriale	R. D. 21-6-1942	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
	Cortina d'Ampezzo	Belluno	Commerciale alberghiero	R. D. 21-6-1941	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Gallarate	Varese	Industriale	R. D. 25-6-1931	6	1	2	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—
	Genova « M. Boccanegra »	—	Commerciale albergh. di bordo e industr. femminile	R. D. 21-9-1938	2	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—
	Genova « Regina Elena »	—	Commerciale	R. D. 25-6-1931	5	1	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Genova-Bolzaneto	—	Industriale	R. D. 8-7-1938	3	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
	Legnano	Milano	Industriale e commerc. (aggr.)	R. D. 21-6-1942	6	—	3	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—
	Lodi	Milano	Industriale e commerciale	R. D. 20-2-1930	3	1	3	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
	Milano « P. Frisi »	—	Commerciale	R. D. 25-6-1931	5	1	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Milano « E. Lombardini »	—	Commerciale	R. D. 25-6-1931	8	1	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Milano « Regina Elena »	—	Commerciale	R. D. 25-6-1931	9	1	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Milano « Bertarelli »	—	Commerciale alberghiero	R. D. 16-10-1940	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Milano « G. Ferraris »	—	Industriale	R.D.L. 22-12-1932 n. 1964	3	1	2	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—
	Milano « E. Marelli »	—	Industriale	R. D. 21-9-1938	2	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
	Milano « A. Pacinotti »	—	Industriale	R.D.L. 22-12-1932 n. 1964	2	1	2	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—

Segue TABELLA C.

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIA	TIPO	Decreto costitutivo	Numero dei corsi completi	Organico del personale											
									Materie tecniche					Istruttori pratici			
						Direttore	Italiano	Matematica	Commerciali	Industriali	Agrarie	Industriali femminili	Marinare	Industriali	Agrari	Industriali femminili	Marinari
24	Monza	Milano	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	4	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Novara « Bellini »	—	Industriale masch. e femm.	R. D. 25- 6-1931	5	1	3	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—
26	Piacenza	—	Commerciale	R. D. 24- 6-1942	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Portogruaro	Venezia	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	3	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Reggio Emilia	—	Industr. masch. e femm. (aggr.)	R. D. 25- 6-1931	5	—	2	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—
29	Rho « F. Bonecchi »	Milano	Commerciale e industr. femm.	R. D. 21- 6-1942	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Rovigo	—	Commerc. industr., agrario	R. D. 21- 9-1938	3	1	2	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—
31	Salsomaggiore	Parma	Commerciale alberghiero	R. D. 8- 7-1938	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Saluzzo	Cuneo	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Sanremo	Imperia	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	3	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Sesto S. Giovanni	Milano	Commerciale	R. D. 16-10-1940	5	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Soresina	Cremona	Commerciale	R. D. 20- 2-1936	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Stresa Borromeo	Novara	Commerciale alberghiero	R. D. 21- 6-1941	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Torino « C. Julio »	—	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	3	1	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Torino « Valperga di Caluso »	—	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	4	1	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Torino « Regina Elena »	—	Commerciale e industriale	R. D. 20- 2-1 36	3	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Torino « Plana »	—	Industriale e commeriale	R. D. 20- 2-1936	3	1	7	5	—	2	—	—	—	2	—	—	—
41	Torino « E. Schiaparelli »	—	Industriale (aggr.)	R. D. 24- 8-1933	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Torino « S. Santarosa »	—	Industriale femminile	R. D. 29- 6-1933 n. 1015	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
43	Treviglio « T. Grossi »	Bergamo	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	2	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Varese	—	Commerc. e industr. (aggr.)	R. D. 21- 6-1942	7	—	4	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
45	Venezia « L. Sanudo »	—	Industriale	R. D. 25- 6-1931	3	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
46	Venezia-Mestre	—	Industriale masch. e femm.	R. D. 21- 6-1942	2	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
47	Vigevano « G. Robecchi »	Pavia	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	2	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MOLÈ

TABELLA D.

Soppressione di regi corsi secondari di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1942

Numero d'ordine	SEDE	Provincia	Tipo	Decreto costitutivo	Posti di organico
	A) - Corsi annuali				
1	Borgoticino	Novara	Agrario	R. D. 24-11-1932	1
2	Castello d'Argile . . .	Bologna	»	R. D. 24-11-1932	1
3	Castino Bosia	Cuneo	»	R. D. 10- 2-1936	1
4	Piadena	Cremona	»	R. D. 24-11-1932	1
	B) - Corsi biennali				
1	Castelmaggiore	Bologna	Industriale	R. D. 24-11-1932	1
2	Castiglione dei Pepoli .	Bologna	Agrario	R. D. 24-11-1932	1
3	Milano-Via Ansperto	Milano	Ind. masch. e femm.	R. D. 24-11-1932	1
4	Pianoro	Bologna	Agrario	R. D. 24-11-1932	1
5	Riva	Trento	Industriale	R. D. 24-11-1932	1
6	Termeno	Trento	Agrario e ind. femm.	R. D. 21- 9-1938	1
7	Vergato	Bologna	Agrario	R. D. 24-11-1932	1

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro CORBINO — *Il Ministro per la pubblica istruzione* MOLÈ

(370)

TABELLA E.

Soppressione di regi corsi secondari di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1943

Numero d'ordine	SEDE	Provincia	Tipo	Decreto costitutivo	Posti di organico
	A) - Corsi annuali				
1	Canzo	Como	Industriale	R. D. 21-6-1941	1
2	Castiglione dei Pepoli	Bologna	Agrario	Stesso decreto	1
3	Oppeano	Verona	Agrario	R. D. 21-6-1941	1
4	Pieve di Cento	Bologna	Agrario	R. D. 24-11-1932	1
	B) - Corso biennale				
1	Colico	Como	Agrario	R. D. 24-11-1932	1

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro CORBINO — *Il Ministro per la pubblica istruzione* MOLÈ

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 10 del 16 gennaio 1947 del Comitato interministeriale dei prezzi, riguardante la revisione dei prezzi dei pubblici servizi.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, in base alle facoltà ad esso concesse dal decreto luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 347, e dal decreto luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, con circolare n. 10 del 16 gennaio 1947 ha disposto quanto appresso:

Revisione tariffe energia elettrica.

1. — A parziale modifica delle norme concernenti la disciplina dei prezzi dei pubblici servizi, di cui alla circolare n. 5 del 30 agosto 1946, si autorizzano i Comitati provinciali dei prezzi a consentire, a favore delle aziende elettriche dell'Italia centrale, meridionale e insulare che esplicano la loro attività nell'ambito di una sola provincia, aumenti fino al massimo del 650 % rispetto alle tariffe ed ai prezzi bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

2. — Le eventuali richieste di aumenti eccedenti i massimi sopra stabiliti dovranno essere trasmesse a questo Comitato interministeriale, dopo che saranno state istruite dai Comitati provinciali in base alle norme vigenti.

3. — Nella determinazione dell'aumento in favore delle aziende elettriche, entro i citati limiti, i Comitati provinciali, a modifica delle norme contenute nella circolare n. 2 del 14 aprile 1945, terranno conto, oltre che degli effettivi aumenti intervenuti nelle spese di esercizio, anche delle quote destinate al rinnovamento degli impianti elettrici.

(432)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-45, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1946, registro n. 7 Industria, foglio n. 264, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 229 del 9 ottobre 1946, con il quale è stato indetto il concorso a dodici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale e sono stati, nel contempo, accantonati dodici posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Vista la nota n. 73570/12106.2.16.3/1.3.1 in data 6 luglio 1946, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, riservato ai reduci ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Possono partecipare al concorso:

a) coloro che nel periodo compreso tra la pubblicazione (9 ottobre 1946) del bando di concorso a dodici posti di vice segretario in prova, indetto con decreto Ministeriale 12 settembre 1946, e la data di espletamento delle prove di esame del concorso stesso o, se anteriore, la data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso, si trovino sotto le armi;

b) i combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali), via Flavia, n. 6, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. La Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti suc-

cessivamente, ma in ogni caso entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16, legalizzato dal presidente del Tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il limite massimo di età è protratto a 40 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

E' protratto a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

3) diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali, economiche e politiche, o in scienze sindacali, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto, o in scienze economico-marittime (sezione armamento) ovvero in scienze coloniali;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 8, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dal candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

10) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 7) del precedente articolo, debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6), purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo, devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 3, 7), 9) e 10) del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di «buono».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 9) del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 12 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, e la prescritta dichiarazione integrativa.

I candidati invalidi di guerra devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croce di guerra o di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento, debbono provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

I reduci dalla deportazione devono dimostrare tale loro qualità mediante attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937 n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

Coloro che ottennero l'ammissione alle prove orali nei concorsi per esami a posti di vice segretario in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni e non poterono sostenerle perchè sotto le armi o perchè non poterono raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, sono ammessi a sostenere le prove orali nel presente concorso, purchè siano tuttora in possesso dei requisiti necessari per partecipare al concorso stesso, all'infuori di quello del limite di età.

A tal fine, essi debbono far pervenire, nel termine fissato dal precedente art. 2, apposita domanda su carta da bollo da L. 12, corredata dei documenti stabiliti dall'art. 3 e, eventualmente, dagli articoli 5 e 6 del presente decreto, nonchè la documentazione rilasciata, dalla competente autorità militare o civile, atta a comprovare l'esistenza delle condizioni previste dal precedente comma.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e secondo il seguente programma:

a) diritto civile, con esclusione del diritto di successione;
b) diritto costituzionale e amministrativo;
c) economia politica.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) diritto internazionale pubblico e privato;
b) scienza delle finanze;
c) elementi di statistica;
d) lingua francese.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove facoltative, scritte ed orali, nelle lingue inglese e tedesca.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata, il candidato otterrà un punto di più nella somma di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1944, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori saranno assunti in qualità di vice segretari in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale e conseguiranno la nomina a vice segretari, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore, che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1946

Il Ministro: MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1947
Registro Ind. e comm. n. 8, foglio n. 134. — BRUNO

(469)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.